

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

LXXX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 19 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
CAPPUGI ed altri: Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954 n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 ( <i>Modificate dal Senato</i> ). (741-1490-164-B). . .	1061
PRESIDENTE . . . . .	1061, 1062
CAPPUGI, <i>Relatore</i> . . . . .	1061, 1062
COLASANTO . . . . .	1061, 1062
BOGONI . . . . .	1062
FRUNZIO . . . . .	1062
SPATARO, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	1062
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1063

La seduta comincia alle 10.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri, Gaspari e Bozzi: Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 (Modificate dal Senato) (741-1490 e 164/B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 di-

cembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 », di iniziativa dei deputati Cappugi, Toros, Zanibelli, Armato, Canestrari, Colleoni (741); Gaspari (1490); Bozzi (164).

In sostituzione del relatore, onorevole Lombardi Ruggero, assente, ha facoltà di riferire l'onorevole Cappugi sulle modifiche apportate dal Senato al testo unificato.

CAPPUGI, *Relatore*. Il testo unificato delle proposte di legge nn. 741, 1490 e 164-B, torna alla nostra Commissione, che già lo aveva approvato, con delle modificazioni apportate allo stesso dal Senato. Tali modificazioni consistono nelle seguenti. All'articolo 5, è stata prevista una estensione del beneficio anche per coloro che alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto, sempre che abbiano conseguito lo stesso anteriormente all'entrata in vigore della legge; viene altresì detto che le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi — già espletati — banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

All'articolo 9, si ha una modifica per quanto concerne la decorrenza degli effetti economici dei provvedimenti in esame e cioè dal 1 luglio 1962 anziché dal 1 luglio 1960.

Debbo dire che le modificazioni apportate al provvedimento dal Senato migliorano il provvedimento stesso. Prego quindi la Commissione di approvarle.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. A mio avviso, i benefici in questione debbono essere estesi a tutti, non

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

soltanto ad alcuni gruppi. Per esempio, perché non pensare a coloro che, dal dicembre 1959 ad oggi, hanno ottenuto la terza promozione?

BOGONI. Io ritengo che il testo inviatoci dal Senato debba essere approvato senza emendamenti. Come giustamente osservava l'onorevole Cappugi, le modificazioni apportate dal Senato non fanno che migliorare il testo da noi votato.

CAPPUGI, *Relatore*. Per quanto concerne l'osservazione fatta dall'onorevole Colasanto, osservazione indubbiamente fondata, faccio notare che, se dovessimo accogliere la stessa sotto forma di emendamento, dovremmo rimandare il provvedimento al Senato, il che mi sembra da evitare.

Non c'è alcun dubbio che coloro che nel frattempo hanno ottenuto la terza promozione vengono a perdere il beneficio dei due anni di anzianità previsti; si potrebbe comunque approvare un ordine del giorno che invitasse il Governo a tener conto del danno che vengono a subire coloro che hanno conseguito tale promozione.

FRUNZIO. L'ordine del giorno che ho presentato insieme ad altri colleghi è un invito al Governo perché consideri l'opportunità di presentare un provvedimento equitativo inteso a far beneficiare dell'aumento di anzianità anche quegli agenti che abbiano conseguito dal 1958 ad oggi una terza promozione.

COLASANTO. L'ordine del giorno non può impegnare perché non modifica la legge e pertanto il Governo poco può fare. La sola cosa sarebbe che esso si impegnasse a presentare un altro disegno di legge.

SPATARO, *Ministro dei trasporti*. Il Governo accetta l'ordine del giorno con cui viene richiamata all'attenzione la situazione di questi agenti. Però non è nella prassi chiedere un impegno tassativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, o ne sono stati esclusi, per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di « buono » prevista dal soppresso regolamento

del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi.

Sono altresì ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di « buono » non determinata esclusivamente da giudizio di merito.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il documento militare comprovante la loro qualità di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, perché alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto e che lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali non hanno partecipato o sono stati esclusi dai concorsi predetti per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di « buono » prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi. Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi — già espletati — banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Sono altresì ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di « buono » non determinata esclusivamente da giudizio di merito.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1962

requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il documento militare comprovante la loro qualità di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1960 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1962 ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Frunzio, Cappugi, Colasanto, Canestrari hanno presentato il seguente ordine del giorno già illustrato dall'onorevole Frunzio e che il Governo ha dichiarato di accettare:

« La X Commissione (Trasporti) invita il Governo a considerare l'opportunità di un provvedimento equitativo inteso a far beneficiare dell'aumento di anzianità previsto dall'articolo 6 della legge 4 dicembre 1954,

n. 1152, anche quegli agenti che abbiano conseguito dal 1958 ad oggi una terza promozione ».

Le proposte di legge saranno votate a scrutinio segreto al termine della seduta.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge approvate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

CAPPUGI ed altri, GASPARI e BOZZI: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 » *(Modificate dal Senato)* (741-1490-164-B):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

### *Hanno preso parte alla votazione:*

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Ferrari Aggradi, Fiumanò, Francavilla, Frunzio, Giglia, Landi, Lombardi Ruggero, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Ravagnan, Reale Giuseppe, Romano Bartolomeo, Schiano, Sinesio, Viale e Vidali.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI